

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - PROCEDIMENTO CIVILE
Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-05-2014, n. 9997

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE

In genere

PROCEDIMENTO CIVILE

Appello

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente -

Dott. BENINI Stefano - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18380-2008 proposto da:

GORAN S.A., già denominata VIALETTO PRODUCTS S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato BALIVA MARCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRENTAZZOLI GIOVANNI, giusta procura speciale per Notaio avv. GIOVANNI CATTANEO di LUGANO (SVIZZERA) - Rep. n. 3676 del 16.6.2008;

- ricorrente -

contro

ZAMBELLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato CICALA CURZIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 634/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del secondo motivo, accoglimento del primo motivo in subordine del terzo motivo del ricorso, cassazione senza rinvio, compensazione spese.

Svolgimento del processo

La società Zambelli s.r.l. agiva in giudizio nei confronti della società svizzera Vialeto Products S.A., chiedendo la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti per il mancato pagamento del corrispettivo, con condanna alle spese indicate; la Vialeto eccepiva in limine l'incompetenza giurisdizionale ex art. 2 della Convenzione di Lugano del 16/9/88, resa esecutiva in Italia con [L. n. 198 del 1992](#), per cui era competente il giudice del luogo di domicilio della convenuta e quindi di Novazzano, Canton Ticino, della Confederazione Elvetica; in subordine, instava per la sospensione ex art. 21 della Convenzione, sino a quando non fosse stata accertata con sentenza definitiva la competenza dell'Autorità giudiziaria svizzera, e quindi del Pretore di Mendrisio nord, giudice preventivamente adito, nella causa tra le stesse parti, avente lo stesso oggetto.

Con sentenza non definitiva del 27/9-15/12/99, il Tribunale di Bologna rigettava l'eccezione principale, accoglieva la subordinata e con ordinanza del 27/9/99, sospendeva il processo ex art. 21 della Convenzione di Lugano. Nel frattempo, la Zambelli chiedeva la sospensione ex art. 21 della Convenzione avanti al Pretore di Mendrisio Nord, che con decisione dell'11/6/99 respingeva l'istanza, ritenendosi il giudice preventivamente adito; in grado d'appello, il Tribunale disponeva la sospensione e tale pronuncia veniva confermata dal Tribunale Federale Svizzero in sede di legittimità con sentenza del 25/1/2001.

La Zambelli presentava al Tribunale di Bologna ricorso per la riassunzione, respinto con l'ordinanza 17/7/01, rilevandosi che il Tribunale federale svizzero non aveva affermato la competenza del giudice svizzero, ma applicato la sospensione ex art. 21; la Zambelli depositava altro ricorso in riassunzione, parimenti respinto con [provvedimento del 16/10/2001](#).

La Zambelli proponeva appello avverso detta seconda ordinanza, sostenendo la natura di sentenza del provvedimento reiettivo della riassunzione, comportante

l'estinzione del processo; deduceva che la sentenza del Tribunale federale doveva ritenersi pronuncia sulla competenza; che, verificatasi la condizione prevista nella sentenza parziale del Tribunale di Bologna, la causa andava riassunta, e che la sentenza del Tribunale federale aveva anche risolto la questione di litispendenza, ritenendo preventivamente adito il Tribunale di Bologna.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 21 luglio 2006 - 17 maggio 2007, in riforma dell'ordinanza del 16/10/2001, avente natura di sentenza, ha rimesso la causa al Tribunale ex [art. 354 c.p.c.](#), comma 2, per gli adempimenti di competenza, fissando termine per la riassunzione di mesi dalla notifica della sentenza, ed ha condannato Goran alle spese del grado.

La Corte del merito ha ritenuto la natura decisoria dell'ordinanza del 16/10/2001, avente come effetto l'estinzione del processo, ed ha escluso che Goran dovesse appellare la sentenza parziale(non definitiva) del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l'eccezione principale della Goran S.A. (ora Vialto S.A.) di incompetenza giurisdizionale ex art. 2 Convenzione. Ha ritenuto legittimamente proposto dalla Zambelli il ricorso in riassunzione sulla base della sentenza definitiva del Tribunale Federale Svizzero, che ha risolto la questione della litispendenza; e che la reiezione dei ricorsi per riassunzione ha determinato non lo stato di quiescenza, ma di fatto e de jure l'estinzione del processo pendente avanti al Giudice italiano, mentre è quiescente il giudizio avanti al Giudice svizzero, da cui la riforma dell'ordinanza - sentenza del Tribunale di Bologna del 16/10/01, e la rimessione al primo Giudice ex [art. 354 c.p.c.](#), comma 2, per gli adempimenti di competenza. Ricorre avverso detta pronuncia la S.A. Goran, sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso la Zambelli.

La ricorrente, con nota ex [art. 378 c.p.c.](#), ha fatto presente l'intervenuto fallimento della società.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli [artt. 295, 297, 298, 307, 308, 310, 323, 339, 354 c.p.c.](#) e [art. 130 disp. att. c.p.c.](#), sostenendo la natura ordinatoria del [provvedimento del 16/10/2001](#), che non può essere considerato alla stregua di un provvedimento di estinzione.

1.2.- Col secondo motivo, Goran denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della Convenzione di Lugano, [dell'art. 2909 c.c.](#) e [art. 297 c.p.c.](#); denuncia altresì il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.

1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli [artt. 100 e 339 c.p.c.](#), del principio generale di inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza ripetitiva di altro precedente provvedimento

assunto nella forma dell'ordinanza.

2.1.- Va premesso che l'intervenuto fallimento della ricorrente non spiega alcun effetto interruttivo nel presente giudizio, atteso che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione del processo previste dalla legge in generale (in tal senso, vedi tra le altre, le pronunce 17450/2013 e 21153/2010).

2.2.- I primi due motivi del ricorso, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.

L'art. 21 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la [L. n. 198 del 1992](#), con formulazione sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, riportata poi nell'[art. 27 del Reg. CE 44/2001](#), in tema di litispendenza internazionale dispone: "Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finchè sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito".

Detta norma, ispirata alla reciproca fiducia sull'equivalenza della decisione, resa dall'uno o dall'altro Giudice degli Stati contraenti, è evidentemente intesa ad evitare che sulla medesima questione vi siano più decisioni di merito e che possano essere incompatibili, ed affida la risoluzione della questione della litispendenza al criterio della prevenzione.

I fatti rilevanti nel presente giudizio, per come chiaramente risultano in atti, sono rapidamente riassunti come segue: con sentenza non definitiva del 27/9-15/1/99, il Tribunale di Bologna respingeva l'eccezione di incompetenza giurisdizionale ex art. 2 della Convenzione cit., fatta valere in principalità dalla Goran, e con la coeva separata ordinanza del 27/9- 15/12/99, disponeva la sospensione ex art. 21 della Convenzione "fino all'accertamento con sentenza passata in giudicato della giurisdizione svizzera sulla presente causa", ritenendo preventivamente adito il Giudice svizzero;

il Giudice svizzero, con decisione dell'11/6/1999, respingeva l'istanza di sospensione presentata da Zambelli, ritenendo essere il giudice preventivamente adito; tale decisione veniva riformata in secondo grado, disponendosi la sospensione del processo "fino a quando il Tribunale civile di Bologna si sarà pronunciato sulla propria competenza (internazionale)", affermandosi che "nella presente fattispecie il tribunale preventivamente adito ai sensi dell'art. 21 della Convenzione Lugano risulta essere quello italiano, per cui quello svizzero, successivamente adito, è tenuto d'ufficio a sospendere la causa fino a che il tribunale estero si sia pronunciato sulla sua competenza", e detta sentenza veniva confermata in via definitiva dal Tribunale federale

svizzero, con sentenza del 25/1/2001; Zambelli depositava un primo ed un secondo ricorso (il 13 luglio 2001 ed il 16 ottobre 2001) per la riassunzione al Tribunale di Bologna, ambedue respinti, e contro il provvedimento del 16 ottobre la parte ha proposto appello. Ciò posto, avuto riguardo alla pronuncia del Giudice svizzero divenuta definitiva, deve ritenersi che detto Giudice si sia pronunciato sulla competenza giurisdizionale, ritenendo previamente adito il giudice italiano, ed applicando la sospensione ex art. 21, ed in ogni caso, il Tribunale di Bologna non avrebbe potuto negare la riassunzione, a seguito della quale potersi ritenere competente e decidere nel merito, o, in ipotesi, declinare la competenza giurisdizionale.

Ed invero, l'ordinanza che ha negato la riassunzione, ritenendo l'inidoneità della pronuncia definitiva svizzera a far venir meno i presupposti della sospensione ex art. 21 della Convenzione, riveste un chiaro contenuto decisorio, producendo una situazione di paralisi del processo, che la Corte del merito ha assimilato al provvedimento di estinzione del processo, e che, come osserva la difesa della controricorrente, produce effetto anche per l'ordinamento svizzero, impedendo ivi la riattivazione del giudizio, in mancanza di pronuncia del Giudice italiano sulla competenza giurisdizionale.

La ricorrente, a riguardo, invoca precedenti di questa Corte relativi ai provvedimenti adottati sull'istanza di riassunzione, e sostiene che la situazione di stallo processuale non è stata determinata dal provvedimento impugnato, ma dalla mancata impugnativa della Zambelli della sentenza non definitiva del Tribunale del 1999. A riguardo, quanto al primo rilievo, è agevole rilevare che il carattere della decisorietà, da cui l'appellabilità della pronuncia al di là della forma del provvedimento, va riscontrato nella situazione di specie della litispendenza internazionale, tale per cui il diniego della riassunzione ha determinato contemporaneamente la mancanza di pronuncia del giudice italiano almeno sulla competenza giurisdizionale e la preclusione, allo stato, della riattivazione del giudizio in Svizzera.

Quanto al secondo rilievo, non può ritenersi che lo stallo processuale si sia determinato a seguito della mancata impugnativa da parte della Zambelli della sentenza non definitiva del 1999, il cui contenuto decisorio è dato dalla reiezione dell'eccezione della controparte, essendo stata disposta la sospensione con la coeva ordinanza; in ogni caso, anche a volere ritenere ivi contenuto l'accertamento sulla condizione della prevenzione ex art. 21 Convenzione, non potrebbe comunque farsi risalire a detta pronuncia la situazione dello stallo processuale, atteso che, alla data della pronuncia non definitiva del Tribunale italiano, il Giudice svizzero doveva ancora pronunciarsi sull'istanza di sospensione, pendendo il giudizio di impugnazione.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

La censura è stata fatta valere dalla Goran solo nel presente giudizio di legittimità, è quindi inammissibile perchè nuova, nè potrebbe sostenersi la valutazione d'ufficio della stessa, in quanto implicante il raffronto tra i due provvedimenti del luglio e dell'ottobre 2001, alla stregua delle rispettive istanze della parte, atti(ad eccezione del provvedimento dell'ottobre) per i quali la

ricorrente non ha neppure provveduto alla specifica indicazione di cui [all'art. 366 c.p.c.](#), n. 6 nè ha soddisfatto il requisito di procedibilità ex [art. 369 c.p.c.](#), n. 4, nella interpretazione data dalle Sezioni unite nella pronuncia 7161/2010 (e conformi, le successive pronunce delle sezioni semplici, 17602/2011 e 124/2013).

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso. L'oggettiva particolarità della situazione di specie e la mancanza di precedenti specifici giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014
